

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 04/07/2008 n. 279

Oggetto:

Cause di decadenza dalle agevolazioni per la PPC - affitto del fondo prima del quinquennio dall'acquisto

Sintesi:

Il coltivatore diretto che, prima del quinquennio dall'acquisto agevolato di un fondo, lo affitta a una societa' agricola di cui e' socio insieme al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, non decade dai benefici della PPC, purché continui a coltivarlo direttamente, mantenendo l'esercizio dell'attivita' agricola.

Testo:

ALFA, sulla scorta di un parere reso dalla Direzione Regionale, ha chiesto chiarimenti relativamente alla decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge 8 agosto 1954, n. 604 nelle ipotesi in cui un coltivatore diretto, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, affitti il fondo ad una societa' composta dallo stesso nonché dal suo coniuge e da altri suoi parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante, premesso che l'articolo 7 della legge n. 604 del 1954 prevede la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina (di seguito PPC) nell'ipotesi di alienazione volontaria o cessazione della coltivazione diretta del fondo prima dei cinque anni dall'acquisto, sostiene altresì che non si verifica la decadenza dalle agevolazioni PPC qualora il fondo acquistato, prima del decorso di un quinquennio, sia concesso in affitto ad una societa' di persone di cui egli stesso sia socio, posto che, in tal caso, il coltivatore diretto continua ad esercitare l'attivita' agricola in tale nuova veste.

Tale soluzione troverebbe ulteriore conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 228 del 2001.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si osserva che l'istanza in esame e' inammissibile e non puo' essere trattata alla stregua di un interpello poiche' priva dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 26 aprile 2001, n. 209, in quanto la fattispecie prospettata dall'istante non e' direttamente riferibile ad un caso concreto e personale.

Tuttavia, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando di seguito un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello, ma rientra nell'attivita' di consulenza giuridica secondo le modalita' illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99.

Cio' premesso, si fa presente che, in riferimento alla questione rappresentata con l'istanza in esame, rilevano le seguenti disposizioni normative:

- articolo 7, legge 6 agosto 1954, n. 604, in base al quale: "Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente";
- articolo 9, d.Lgs. n. 228 del 2001, per il quale: "Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i

diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche...";

- articolo 11, comma 3, d.Lgs. n. 228 del 2001, secondo cui: "Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 <<http://home.ilfisco.it/perl/fo1.pl?cmd-doc=109832>> del codice civile...".

Le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per la PPC previste dall'articolo 7 della legge n. 604 del 1954, da considerare tassative (v. Cass. 29 gennaio 2001, n. 1226), trovano giustificazione nella volonta' del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, finalita' che viene meno, evidentemente, con l'alienazione anticipata del fondo oppure con la cessazione della coltivazione diretta di tale fondo.

Con particolare riferimento alla cessazione della coltivazione diretta del fondo prima del quinquennio dall'acquisto, e' opportuno precisare che la coltivazione diretta del fondo e' una circostanza di fatto che deve sussistere relativamente allo specifico fondo acquistato, a prescindere dal semplice possesso della qualifica di coltivatore diretto (v. sentenza Consiglio di Stato 13 maggio 1985, n. 193).

Quindi, per non decadere dalle agevolazioni PPC, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta del fondo deve, per almeno cinque anni dall'acquisto, non solo possedere la qualifica di coltivatore diretto, ma anche coltivare direttamente il fondo acquistato.

Premesso che tra le agevolazioni tributarie citate nell'articolo 9 del D.Lgs n. 228 del 2001 d'anzì riprodotto devono considerarsi comprese anche quelle previste in materia di formazione ed arrotondamento della piccola proprieta' contadina, si ritiene che la norma stessa vada interpretata nel senso di riconoscere, ai coltivatori diretti e agli IAP, il mantenimento dei benefici goduti in qualita' di imprenditori individuali nell'ipotesi in cui decidano di costituire una societa' di persone tramite la quale, in veste di soci, continuare l'esercizio dell'attivita' agricola.

L'articolo 9 menzionato va correlato con le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge n. 604 del 1954, in virtu' delle quali si ha decadenza dalle agevolazioni qualora l'acquirente, prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, cessi la coltivazione diretta del fondo. In ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una societa' di persone esercente attivita' agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perche' i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sara', pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo.

Nel caso in trattazione, quindi, l'affitto a favore di una societa' agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.